

**Decreto Presidente Repubblica n° 391 del 26/05/1980**

**Disciplina metrologica del confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.**

Doc. **480C0391.900** di Origine Nazionale

e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 211 del 02/08/1980**

riguardante:

**SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Imballaggi e materiali destinati a venire a contatto con alimenti e bevande**

## **SOMMARIO**

### [NOTE](#)

### [TESTO](#)

[Art. 1. - Campo di applicazione.](#)

[Art. 2. - Definizioni.](#)

[Art. 3. - Iscrizioni metrologiche.](#)

[Art. 4. - Quantità nominale.](#)

[Art. 5. - Tolleranze.](#)

[Art. 6. - Preimballaggi non commerciabili.](#)

[Art. 7. - Identificazione del lotto di appartenenza.](#)

[Art. 8. - Responsabilità del fabbricante.](#)

[Art. 9. - Strumenti per il controllo del fabbricante.](#)

[Art. 10. - Modalità dei controlli del fabbricante.](#)

[Art. 11. - Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali.](#)

[Art. 12. - Controlli statali.](#)

[Art. 13. - Sanzioni.](#)

[Art. 14. - Modalità di applicazione delle sanzioni e vigilanza.](#)

[Art. 15. - Adeguamento delle disposizioni tecniche.](#)

[Art. 16. - Disposizioni transitorie e finali.](#)

[ALLEGATO I - Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi confezionati](#)

[ALLEGATO II - Gamme dei valori delle capacità ammesse per contenitori](#)

[ALLEGATO III - Gamme dei volumi per i prodotti venduti in aerosol eccettuati i prodotti non contemplati nell'allegato I, punto 7.4 ed i medicinali](#)

- § -

## **NOTE**

Si vedano i decreti [29 luglio 1999](#) e [14 maggio 2001](#) con cui sono state adeguate alcune disposizioni tecniche previste dal presente D.P.R.

---

Art. 4: abrogato dall'[art. 7](#) del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

**Allegato I:** abrogato dall'[art. 7](#) del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12. Precedentemente era stato così modificato:

**punto 1.1:** così modificato dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985;

**punto 1.2:** aggiunto dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985 successivamente soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**punto 1.5.4:** soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**punto 1.8.1:** così modificato dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985;

**punto 1.9:** aggiunto dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985 successivamente soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**punto 2:** così modificato dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985;

**punto 2.1:** aggiunto dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985 successivamente soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**punto 2.2:** così aggiunta dall'[art. 1](#) del D.M. 24 marzo 2005.

**punto 3:** modificato dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985 successivamente soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**punto 6:** soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5:** così modificato dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985;

**punto 8:** modificato dall'[art. 1](#) del D.M. 12 giugno 1985 successivamente soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**Allegato II:** abrogato dall'[art. 7](#) del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12. Precedentemente era stato così modificato:

**punto 1.2:** così modificato dall'[art. 2](#) del D.M. 12 giugno 1985;

**punto 2:** dapprima modificato dall'[art. 2](#) del D.M. 12 giugno 1985 successivamente dall'[art. 1](#) del D.M. 16 gennaio 1995, n. 70 è stato soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**punto 3:** modificato dall'[art. 2](#) del D.M. 12 giugno 1985 successivamente soppresso dall'[art. 1](#) del D.M. 29 luglio 1999;

**Allegato III:** dapprima modificato dall'[art. 3](#) del D.M. 12 giugno 1985, successivamente è stato abrogato dall'[art. 7](#) del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

- § -

## TESTO

Visto l'[art. 87](#) della Costituzione;

Vista la L. 25 ottobre 1978, [n. 690](#), relativa all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. [76/211/CEE](#), concernente il precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Considerata la necessità di dare esecuzione alla delega al Governo di emanare apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica del precondizionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, di cui

all'art. 9 della predetta legge n. 690 del 1978;

Vista la 15 gennaio 1980, n. 80/232/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 51 del 25 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominati e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Vista la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1979 n. 80/181/CEE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 39 del 15 febbraio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulle unità di misura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

### **Art. 1. - Campo di applicazione.**

Il presente decreto si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario «e» che li caratterizza quali «preimballaggi CEE», disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976, [n. 451](#), convertito, con modificazioni, nella L. 19 agosto 1976, n. 614, e dalla L. 25 ottobre 1978, [n. 690](#). Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.

### **Art. 2. - Definizioni.**

Un prodotto è preimballato quando è preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantità di prodotto così racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato.

La quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello del contenuto alla temperatura di 20°C, qualunque sia la temperatura alla quale è eseguito il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati o congelati.

L'errore in meno di un preimballaggio è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.

### **Art. 3. - Iscrizioni metrologiche.**

Gli imballaggi riconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale, quelli contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse.

Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi.

Le quantità nominali da indicare sono quelle all'origine.

Le cifre relative alle iscrizioni di cui ai commi precedenti debbono avere, in funzione della quantità

nominale del contenuto, l'altezza minima indicata nella tabella seguente:

Quantità nominale (Qn) in g o ml	Altezza minima in mm
.	
Fino a 50	2
Oltre 50 fino a 200	3
Oltre 200 fino a 1000	4
Oltre 1000	6

Nelle indicazioni della quantità nominale, il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso, conformemente alle prescrizioni della 20 dicembre 1979, n. 80/181/CEE, concernente le unità di misura.

Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto. E' vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità, come «circa» o altri termini analoghi.

#### **Art. 4. - Quantità nominale.**

[I prodotti preimballati in quantità nominali uguali o superiori a 5 g o 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l, contemplati negli allegati al presente decreto, devono essere posti in vendita esclusivamente:

- a) per i prodotti previsti nell'allegato I, nelle masse o nei volumi nominali a fianco di ciascuno indicati. Ove siano indicati termini speciali, la disposizione si applica a partire dalle date ivi contemplate;
- b) per i prodotti previsti nell'allegato II se condizionati nei contenitori rigidi ivi specificati, in contenitori aventi le capacità nominali indicate in detto allegato;
- c) per i prodotti previsti nell'allegato III, nei volumi nominali e, se condizionati in contenitori metallici, in contenitori di capacità nominali corrispondenti a quelle ivi fissate.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite per i preimballaggi contenenti prodotti non contemplati negli allegati al presente decreto, gamme di quantità nominali e di capacità nominali dei loro contenitori, corrispondenti, ove possibile, a quelle fissate negli stessi allegati per prodotti omogenei.

In relazione ad esigenze di produzione e di consumo, o ad impegni derivanti da convenzioni e trattati internazionali possono essere stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenzioni dalle disposizioni dei commi precedenti, ovvero gamme di quantità nominali o di capacità nominali dei relativi contenitori rigidi ridotte, ampliate o comunque diverse da quelle sopra previste.]

#### **Art. 5. - Tolleranze.**

I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l'allegato II alla L. 25 ottobre 1978, [n. 690](#), modificato con D.M. [27 febbraio 1979](#), recante disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla stessa legge devono soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
- b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi

soddisfi ai controlli definiti all'allegato II soprarichiamato:

Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri	Errorio in meno	
	in % di Qn	g oppure ml
da 5 a 50	9	
da 50 a 100		4,5
da 100 a 200	4,5	
da 200 a 300		9
da 300 a 500	3	
da 500 a 1000		15
da 1000 a 10000	1,5	
da 10000 a 15000		150
oltre 15000	1	

**Art. 6. - Preimballaggi non commerciabili.**

E' vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio preimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lettera b) dell'art. 5.

**Art. 7. - Identificazione del lotto di appartenenza.**

I preimballaggi devono recare una sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza, con le modalità applicative da fissare con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle diverse tecniche di confezionamento in uso, della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori.

**Art. 8. - Responsabilità del fabbricante.**

A garanzia della conformità dei preimballaggi alle disposizioni del presente decreto, il loro contenuto effettivo e la capacità effettiva dei contenitori di cui agli allegati I, II, III devono essere misurati e controllati in termini di massa o di volume, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore. La misura ed il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere, in regola con le disposizioni metriche in vigore, oppure con un sistema di misura autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste per i nuovi modelli di strumenti metrici dall'art. 6 del regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche.

Il contenuto di un preimballaggio è misurato allorché la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico. In tal caso non è richiesto il controllo di cui al comma precedente, ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicità alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato.

**Art. 9. - Strumenti per il controllo del fabbricante.**

Uno strumento per pesare legale utilizzato per la misura o il controllo del contenuto effettivo dei singoli preimballaggi è ritenuto appropriato ai fini delle esigenze di cui all'art. 8 se è del tipo a funzionamento non automatico regolarmente approvato, munito dei bolli metrici, e con dispositivo indicatore che presenti una divisione di valore conforme a quella indicata nella tabella seguente:

Valore ponderale di una divisione dello strumento per pesare per la misura o il controllo	Valori delle quantità nominali a partire dalle quali si può utilizzare lo strumento con la divisione corrispondente
.	
0,1	Per qualsiasi quantità nominale
0,2	A partire da 10 g
0,5	A partire da 30 g
1	A partire da 200 g
2	A partire da 2 kg
5	A partire da 5 kg
10	A partire da 10 kg
20	A partire da 20 kg
50	A partire da 50 kg

**Art. 10. - Modalità dei controlli del fabbricante.**

Il controllo, che il fabbricante di preimballaggi o l'importatore deve eseguire ai sensi dell'articolo 8, può essere realizzato per campionamento e deve essere organizzato secondo appropriate regole del controllo di qualità in sede di fabbricazione.

La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e tiene a disposizione i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

Il controllo di fabbricazione non è richiesto solo se i preimballaggi sono riempiti manualmente mediante uno strumento di misura legale a funzionamento non automatico, munito dei bolli metrici previsti dalle disposizioni vigenti, le cui caratteristiche metrologiche il fabbricante è tenuto a verificare con opportuna frequenza.

**Art. 11. - Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali.**

Qualora nella confezione di preimballaggi contenenti prodotti espressi in unità di massa venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, avente una dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno di cui alla tabella dell'art. 5, i preimballaggi medesimi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle del predetto strumento, mediante una selezionatrice ponderale legale di tipo regolarmente approvato, munita dei bolli metrici, la cui zona d'indecisione nominale sia al più uguale ad un quarto dell'errore in meno di cui alla tabella sopra richiamata. In tal caso il controllo che il fabbricante di preimballaggi è tenuto ad effettuare in applicazione del presente decreto può essere ridotto, sempre che assicuri le stesse

prescritte garanzie.

Per accertate particolari esigenze di produzione o difficoltà tecniche di installazione della selezionatrice ponderale di cui al comma precedente, il fabbricante di preimballaggi può essere esonerato dall'obbligo dell'impiego della stessa selezionatrice con decreto motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### **Art. 12. - Controlli statali.**

Nei controlli sulla conformità degli imballaggi preconfezionati alle norme del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. dall'[art. 10](#) della L. 25 ottobre 1978, n. 690.

#### **Art. 13. - Sanzioni.**

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la corrispondente violazione in materia di preimballaggi C.E.E. dall'art. 12 della L. 25 ottobre 1978, n. 690.

#### **Art. 14. - Modalità di applicazione delle sanzioni e vigilanza.**

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 e nella vigilanza sull'applicazione del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. rispettivamente dagli [artt. 13](#) e 15 della L. 25 ottobre 1978, n. 690.

#### **Art. 15. - Adeguamento delle disposizioni tecniche.**

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche del presente decreto, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

#### **Art. 16. - Disposizioni transitorie e finali.**

Nella produzione e nella importazione di preimballaggi le norme del presente decreto devono essere soddisfatte entro un quinquennio dalla loro entrata in vigore.

Durante il quinquennio di cui al comma precedente i preimballaggi disciplinati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da norme speciali devono essere condizionati in conformità a tali norme o a quelle del presente decreto.

I preimballaggi prodotti o importati prima dello scadere del quinquennio previsto al primo comma precedente possono essere immessi nel consumo dopo il predetto termine, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Le disposizioni contrastanti o incompatibili con il presente decreto sono abrogate.

Restano ferme le disposizioni fiscali vigenti in materia di imposte di fabbricazione.

### **ALLEGATO I - Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati**

[1. Prodotti alimentari venduti a peso (valore in g).

1.1 *Burro* (voce 04.03 della TDC)<sup>(1)</sup>, margarina, grassi grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi:

100<sup>(2)</sup> - 125 - 200<sup>(3)</sup> - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000.

---

(1) La sigla TDC vale per «tariffa doganale comune».

(2) Valore ammesso esclusivamente per il burro: per la produzione e l'importazione fino al

17 agosto 1988; per l'immissione al consumo, fino al 17 ottobre 1988.

<sup>(3)</sup> Valore ammesso esclusivamente per il burro: per la produzione e l'importazione fino al 17 febbraio 1987; per l'immissione al consumo, fino al 17 aprile 1987.

---

[....]

1.3 *Sale* da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC):

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000.

1.4 *Zuccheri* impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito:

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.

1.5 Prodotti a base di *cereali* (eccettuati i prodotti destinati alla alimentazione della prima infanzia).

1.5.1 *Farine*, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4):

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 <sup>(7)</sup> - 5000 - 10000.

---

<sup>(7)</sup> Valore non ammesso per i fiocchi e le farine di avena.

---

1.5.2 *Paste alimentari* (voce 19.03 della TDC):

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

1.5.3 *Riso* (voce 10.06 della TDC):

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000.

[....]

1.6 *Ortaggi secchi* (voce 07.05 della TDC) <sup>(8)</sup>, frutta secca (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC):

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10000

---

(8) Sono esclusi da questa voce gli ortaggi disidratati e le patate.

---

1.7 *Caffè* torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè:

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

1.8 *Prodotti surgelati*.

1.8.1 Ortofrutticoli e patate precotte da friggere:

25 <sup>(9)</sup> - 50 <sup>(9)</sup> - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500.

---

<sup>(9)</sup> Valori ammessi esclusivamente per erbe, piante e bulbi aromatici.

---

1.8.2 *Filetti e porzioni di pesce, impanati, non impanati*:

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 2000.

1.8.3 *Bastoncini di pesce*:



150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1000.

[.....]

2. *Prodotti alimentari* venduti a volume (valore in ml che deve essere indicato sull'imballaggio):

[.....]

2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla somministrazione in contenitori di quantità non superiore a 500 ml: 125 - 250 - 330 - 500.

[.....]

4. *Pitture e vernici* pronte all'uso (con o senza aggiunta di solventi) (valore in ml):

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10000.

5. *Colle ed adesivi* solidi o in polvere (valore in g):

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 8000 - 10000.

[.....]

7. *Cosmetici*: prodotti di bellezza e da toletta (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

7.1 *Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca*. Creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie) <sup>(1)</sup> :

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000.

7.2 *Paste dentifricie* <sup>(1)</sup> :

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300.

7.3 *Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno*.

Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia <sup>(1)</sup> :

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000.

7.4 *Prodotti a base di alcole* comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro:

acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopobarba <sup>(1)</sup>:

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000.

7.5 *Deodoranti* e prodotti per l'igiene intima:

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500.

---

<sup>(1)</sup> Limitatamente ai prodotti predisposti per una singola applicazione e a condizione che tale destinazione sia espressamente indicata sull'imballaggio, sono ammessi anche i valori inferiori al valore minimo della gamma.

---

7.6 *Talchi*:

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1000.

[....]

9. *Solventi* (valore in ml). Ai sensi della direttiva n. 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (solventi):

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 51000 - 10000.

10. *Oli* per ingrassaggio (valore in ml):

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.]

## **ALLEGATO II - Gamme dei valori delle capacità ammesse per contenitori**

[Le norme UNI EN 23, parte I (maggio 1979), e UNI EN 76 (ottobre 1979), sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

1. Conserve e semiconserve confezionate in scatole metalliche ed in imballaggi di vetro: prodotti vegetali (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, ministre, succhi di frutta o d'ortaggi e nettari di frutta) destinati alla alimentazione umana.

1.1 *Scatole* metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml):

106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

1.1.1 Elenco supplementare per i *bicchieri*:

53 - 125 - 250.

1.2 Elenco delle capacità ammesse per i *prodotti speciali* (in ml):

tartufi: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850;

*pomodori*:

*concentrati*: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3100 - 4250;

*pelati o non pelati*: 236 - 370 - 425 - 580 - 720 - 850 - 2650 - 3100;

*macedonie di frutta, frutta allo sciroppo*: 106 - 156 - 212 - 228 - 236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

[....]

## **ALLEGATO III - Gamme dei volumi per i prodotti venduti in aerosol eccettuati i prodotti non contemplati nell'allegato I, punto 7.4 ed i medicinali**

[1. Prodotti venduti in contenitori metallici.

1.1 Prodotti venduti in contenitori metallici (escluse le spume coloranti per capelli):

Capacità <sup>(1)</sup> in ml del contenitore con Volume della fase liquida in ml	gas propulsore (a) (*)	liquido (b) (**)
.		

25	40	45
50	75	89
75	110	140
100	140	175
125	175	210
150	210	270
200	270	335
250	335	405
300	405	520
400	520	650
500	650	800
600	800	1000
750	1000	-

---

(<sup>1</sup>) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

(\*) Gas propulsore compresso.

(\*\*) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2.

---

## 1.2 Spume coloranti per capelli:

Capacità ( <sup>1</sup> ) in ml del contenitore con gas	Volume della fase liquida in ml propulsore liquido
30	50 ÷ 60
50	83 ÷ 100

---

(<sup>1</sup>) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

---

2. Prodotti venduti in contenitori di vetro o di plastica tra- sparente o non trasparente (volume in ml della fase liquida): 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.]

---

A